



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

### COMUNICATO UFFICIALE N° 392/C.D.T. 28 DEL 12 MARZO 2013

#### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

#### 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

##### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

#### ERRATA CORRIGE

Nel precedente Comunicato Ufficiale 377 CDT 27 del 05 u.s., sono state pubblicate (**procedimento 61/B**) le decisioni relative al deferimento del Presidente Federale a carico della società U.S.D. Atletico Gela, del Rappresentante Legale Sig. Turco Giuseppe, di n° 5 calciatori tesserati nella stagione sportiva 2011-2012 per detta società, meglio identificati nel citato deferimento 11.768 Proc.7 pf 12-13 del 02/01/2013.

Per un mero errore tipografico, tra le sanzioni applicate a carico dei soggetti deferiti è stata erroneamente indicata a carico della società U.S.D. Atletico Gela un'ammenda di Euro 900,00 (novecento) mentre correttamente doveva essere indicata un'ammenda di Euro 250,00 (€ 50,00 x n.5 calciatori deferiti).

Si conferma pertanto che l'ammenda determinata a carico della società U.S.D. Atletico Gela deve intendersi di € 250,00.

Di tanto sarà data comunicazione alla società U.S.D. Atletico Gela in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

**La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dall'Avv. Sandro Geraci, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 12 marzo 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.**

## APPELLI

### **Procedimento n.141/A**

A.S.D. PRO VILLABATE CALCIO (PA) avverso ammenda di € 500,00 - Gara Campionato Allievi Regionali Sperimentali Pro Calcio Ficarazzi/Pro Villabate del 10/02/2013 - C.U. n.368/sgs 87 del 28/02/2013

Con rituale appello l'A.S.D. Pro Villabate Calcio, in persona del suo rappresentante legale, impugna la decisione sopra riportata.

In particolare la società, pur ammettendo il fatto addebitato al proprio tesserato, chiede l'annullamento della sanzione ad essa inflitta sostenendo che la frase di natura razzista addebitata al proprio calciatore non è un suo "modus operandi" ma è da ascrivere ad un gesto impulsivo senza che ciò possa costituire la esternalizzazione di un convincimento.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo proposto non può trovare accoglimento in quanto, ai sensi del comma 4) dell'art.11 del C.G.S., (articolo questo che disciplina la responsabilità per comportamenti discriminatori), le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art.1 comma 5), ed alle stesse vanno applicate le sanzioni di cui al comma 3) del medesimo articolo, il quale prevede una sanzione minima di € 500,00 di ammenda.

Peraltro la reclamante non impugna la sanzione disciplinare posta a carico del proprio calciatore con la conseguenza che il reclamo risulta per altro verso inammissibile in quanto la sanzione a carico della società è accessoria a quella principale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

### **Procedimento n° 143/A**

C.U.S. PALERMO (PA), avverso squalifica per sei giornate calciatore Lombardo Francesco - Gara Campionato Juniores Prov.le Girone "A" Cefalù Calcio/C.U.S Palermo del 13/02/2013 – C.U. N° 39 del 21/02/2013 Del. Prov.le Palermo.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società C.U.S Palermo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Palermo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante fa propria la nota del calciatore Lombardo Francesco che si dichiara estraneo alla vicenda contestatagli per avere abbandonato immediatamente il terreno di gioco non appena l'arbitro aveva emesso il triplice fischio, trovandosi nella parte del campo prossima agli spogliatoi.

Per tali ragioni la società appellante afferma che si è trattato di un errore di persona ed a tal fine chiede che il calciatore, disponibile ad un confronto con l'arbitro, sia ascoltato personalmente.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare, dalla lettura del predetto referto si evince che il calciatore Lombardo Francesco, n.14 del C.U.S. Palermo, trovandosi a pochi centimetri dall'arbitro approfittava del terreno fangoso a causa della pioggia e volontariamente determinava degli schizzi di fango che raggiungevano il direttore di gara.

Ciò posto, si deve dichiarare inammissibile la richiesta istruttoria formulata in quanto il procedimento dinanzi a questa Commissione si svolge in base agli atti ufficiali ed in particolare del referto che, per quanto riguarda l'identificazione del calciatore Lombardo Francesco quale autore del gesto incriminato, risulta essere preciso e privo di contraddizioni.

Nel merito il reclamo può trovare parziale accoglimento in quanto, pur trattandosi di un atto di per sé grave, esso si è risolto in un unico contesto senza che lo stesso determinasse gravi conseguenze per il direttore di gara, per cui la sanzione può essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre giornate di gare la squalifica a carico del calciatore Lombardo Francesco. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

#### **Procedimento n. 147/A**

A.S.D. ALIMENA (PA), avverso squalifica calciatore Albanese Vincenzo fino al 30/06/2015 e ammenda di € 100,00 – gara Campionato 2<sup>a</sup> categoria girone C A.S.D. Alimena/A.S.C.D. Petralia Sottana 1950 del 03/03/2013 – C.U. N° 383 del 07/03/2013.

La A.S.D. Alimena, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le decisioni prese dal Giudice Sportivo Territoriale e sopra riportate. In particolare la reclamante dichiara che l'autore dell'aggressione al direttore di gara è il calciatore Apostol Alexandru Liviu e, a tal fine, produce dichiarazione del predetto con allegata fotocopia del documento di identità. Per tali motivi chiede che venga revocata la squalifica a carico del calciatore Albanese Vincenzo, emessa ai sensi dell'art. 3 comma 2) C.G.S. e che la stessa, previa rideterminazione in termini più equi, venga inflitta al predetto Apostol Alexandru Liviu.

In relazione alla sanzione dell'ammenda, chiede, inoltre, l'appellante che la stessa venga revocata o comunque ridotta in termini più equi in quanto la persona inserita in elenco è un ragazzo che la società ha avuto affidato dai servizi sociali.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rileva che il calciatore Apostol Alexandru Liviu, benchè regolarmente convocato non si è presentato senza addurre alcun giustificato motivo. Conseguentemente quanto dichiarato dalla società appellante appare veritiero poiché, oltre alla dichiarazione sottoscritta dal calciatore Apostol, la società allega anche la fotocopia del documento di identità per cui non vi è motivo di dubitare della genuinità di questa dichiarazione.

Ciò posto, appare accoglibile anche una rideterminazione della sanzione così come inflitta dal Giudice di prima istanza in quanto il gesto è avvenuto in un unico contesto senza che abbia determinato particolari conseguenze fisiche all'arbitro.

Quanto alla sanzione dell'ammenda la stessa può essere ridotta in considerazione della tenuità del fatto, che non ha peraltro determinato alcuna conseguenza trattandosi di mera irregolarità formale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l'art. 3 comma 2) C.G.S., revoca la sanzione a carico del calciatore Albanese Vincenzo, capitano della A.S.D. Alimena nella gara in epigrafe e squalifica il calciatore Apostol Alexandru Liviu fino al 31/12/2014.

Dispone contenersi in € 50,00 la sanzione dell'ammenda.  
Senza addebito di tassa reclamo non versata.

**Procedimento n. 148/A**

A.S.D. MAZZARRA' (ME), avverso squalifica calciatori Cariolo Salvatore (6 gare), Bonarrigo Danilo e Romano Salvatore (4 gare), D'anna Francesco (3 gare) – gara Campionato Eccellenza girone B) A.S.D. Nuova Igea/A.S.D. Mazzarrà del 03/03/2013 – C.U. N° 383 del 07/03/2013.

La A.S.D. Mazzarrà, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le decisioni prese dal Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo che le stesse sono eccessive anche se il comportamento dei propri tesserati, al termine della gara, è stato disdicevole. Sottolinea l'appellante che *“non c'è stato nessun tentativo o contatto fisico nei confronti della terna arbitrale, ma soltanto una forte protesta di fine gara da attribuire alla tensione accumulata per una sconfitta ingiusta”*.

In conclusione la A.S.D. Mazzarrà ha chiesto una riduzione delle sanzioni impugnate.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che il rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art.35 comma 1.1 C.G.S.).

Nel proprio referto l'arbitro segnala in maniera chiara ed inequivocabile che, al termine della gara, il calciatore D'Anna Francesco assumeva nei suoi confronti atteggiamento offensivo e minaccioso e che i calciatori Bonarrigo Danilo, Romano Salvatore e Cariolo Salvatore tentavano di aggredirlo mentre usciva dal terreno di giuoco, non riuscendovi perché guadagnava il tunnel che portava verso gli spogliatoi. Il calciatore Cariolo poi, all'interno del tunnel, minacciava ripetutamente ed a gran voce l'arbitro tentando nuovamente di aggredirlo senza riuscire nell'intento per l'intervento di tre poliziotti che lo trattenevano a forza.

Tali gravi comportamenti non sono meritevoli di riduzione delle sanzioni determinate a loro carico dal Giudice Sportivo Territoriale, eque e commisurate ai comportamenti contestati, tranne la squalifica posta a carico del calciatore D'Anna Francesco che può essere rideterminata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale determina in due gare la squalifica a carico del calciatore D'Anna Francesco, confermando nel resto.

Per l'effetto, senza addebito tassa reclamo.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dall'Avv. Sandro Geraci, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 12 marzo 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

**DEFERIMENTI**

**Procedimento n. 66/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. BARONE GIUSEPPE (Calciatore tesserato per la Pol. Albatros Lercara);

Sig. CONTINO GIOVANNI (Dirigente, all'epoca dei fatti, della Soc. A.S.R. C.D. Boikos)

Pol. ALBATROS LERCARA

A.S.R. C.D. BOIKOS

La Procura Federale, con nota 4593/21 pf12-13/GT/dl del 05/02/2013 ha deferito:

- 1) Il sig. Barone Giuseppe, calciatore della Pol. Albatros Lercara, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 10 commi 2), 4) e 6) – secondo inciso – C.G.S., per avere prestato indebitamente la propria attività per la società A.S.R.C. D. Boikos, pur non essendo, all'epoca delle gare sopra indicate, regolarmente tesserato per tale società sportiva;
- 2) Il sig. Contino Giovanni, dirigente all'epoca dei fatti, della società A.S.R.C. D. Boikos, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1) C.G.S., con riferimento all'art. 61 comma 1) delle N.O.I.F., in particolare per avere consentito che il calciatore non avente titolo venisse utilizzato dalla società A.S.R.C. D. Boikos in una serie di partite ed avere contestualmente firmato le relative distinte di gara;
- 3) La società A.S.R.C. D. Boikos, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2) C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato e dirigente;
- 4) La Soc. Pol. Albatros Lercara, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2) C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato–calciatore.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, ad esclusione del Sig. Contino Giovanni, dirigente della Società A.S.R.C. D. Boikos. Preliminarmente all'esame del ricorso il Sig. Contino Giovanni ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi dell' art. 23 C.G.S., come da ordinanza che segue:

Ordinanza:

*La Commissione Disciplinare Territoriale;*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Contino Giovanni (A.S.R.C. D. Boikos all'epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 C.G.S. individuata nella inibizione per mesi dodici con la diminuzione di cui all'art. 23 C.G.S.;*

*Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*Visto l'art. 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*P.Q.M.*

*La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Contino Giovanni la sanzione come da dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Barone Giuseppe calciatore tesserato per la Pol. Albatros Lercara la squalifica per anni uno; a carico della A.S.R.C. D. Boikos Vicari l'ammenda di €2.000,00 con diffida e punti tre di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2013/2014; a carico della Pol. Albatros Lercara l'ammenda di € 500,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare risulta accertato senza ombra di dubbio che il sig. Barone Giuseppe, calciatore tesserato per la soc. Pol. Albatros Lercara, ha partecipato con la società A.S.R.C. D. Boikos senza averne titolo, agli incontri di calcio valevoli per il campionato regionale di Serie D svoltisi rispettivamente il 3/2/2012, 4/2/2012, 11/2/2012, 15/2/2012, 18/2/2012, 25/2/2012, 10/3/2012, 14/3/2012, 21/3/2012, 21/4/2012 e 28/4/2012, così come risulta

dalle relative distinte di gara acquisite agli atti e tutte sottoscritte dal sig. Contino Giovanni quale dirigente accompagnatore.

In ragione di quanto sopra va affermata la responsabilità dei deferiti in relazione a quanto loro rispettivamente ascritto e vanno applicate le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, visti gli artt. 18 comma 1 lett. b), c) e g) C.G.S. e 19 comma 1 lettera e) C.G.S., applica:

Al Sig. Contino Giovanni, su richiesta delle parti, la sanzione di mesi otto di inibizione;

Al Calciatore BARONE Giuseppe la squalifica per anni uno;

Alla Società A.S.R. C. D. Boikos l'ammenda di € 500,00 con diffida e di punti due di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014;

Alla Società Pol. Albatros Lercara l'ammenda di € 250,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8) C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12/03/2013**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**